

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI CUI
AL PUNTO 2) DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

Signori Azionisti,

siete convocati in Assemblea straordinaria per discutere e deliberare, tra l'altro, sul seguente punto:

“Modificazioni dello statuto sociale: art. 1 (inserimento di un nuovo quarto comma con l'indicazione prevista dall'art. 2497 c.c.); art. 6 (capitale sociale: soppressione dell'operazione di cui al secondo comma, sesto alinea); art. 7 (soppressione della delega di cui al quinto comma); artt. 14, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 31, 32 e 37 (Modifiche inerenti: la disciplina ed il funzionamento degli Organi delegati, Comitato Esecutivo e Amministratore Delegato, e le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione).”.

o o o

Vengono sottoposte alla Vostra approvazione alcune proposte di modifica delle disposizioni dello statuto sociale relative alla disciplina ed al funzionamento degli organi delegati della Banca (il comitato esecutivo e l'amministratore delegato della società) ed alle attribuzioni proprie del consiglio di amministrazione.

La presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 72, comma 1, del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato), è volta ad illustrare e giustificare le proposte che Vi vengono rivolte.

1. Modifiche inerenti la disciplina ed il funzionamento degli organi delegati (comitato esecutivo e amministratore delegato)

Le modifiche proposte riguardano la disciplina ed il funzionamento degli organi delegati della Banca (il comitato esecutivo e l'amministratore delegato), ed in particolare gli artt. 14, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 31, 32 e 37.

Sul punto, si rappresenta ai Signori Azionisti che l'attuale assetto di *governance* della Banca è imperniato, anche sul piano statutario, sulla figura del comitato esecutivo: lo statuto della Banca, infatti, prevede come *necessaria* la nomina di un comitato esecutivo, delineandone in dettaglio i poteri e le regole di funzionamento, e solamente come *eventuale* la nomina di un amministratore delegato.

L'attuale assetto di *governance* della Banca è nato con la privatizzazione alla fine degli anni '90 ed era originariamente coerente con i precedenti assetti proprietari della Banca, caratterizzati dalla presenza di un gruppo di controllo costituito da istituzioni finanziarie ed investitori riuniti in un patto di sindacato.

Allo stato, tuttavia, questo assetto di *governance* non appare più giustificato alla luce dell'attuale composizione dell'azionariato, in cui l'azionista BNP Paribas, a conclusione dell'offerta residuale conclusasi lo scorso 20 luglio, detiene il 99,14% del capitale ordinario della Banca (percentuale destinata a salire al 100% con l'esercizio del c.d. "diritto di squeeze-out"), ed appare anzi superato dai più avanzati modelli di *governance*, ai quali il Gruppo BNP Paribas si è da tempo uniformato, nei quali è chiara e netta la distinzione, sotto il profilo della responsabilità, dell'autonomia e dei poteri, tra il *management* della società, al quale è affidata la responsabilità gestionale e tutti i conseguenti poteri, e gli altri amministratori non esecutivi, tra i quali il Presidente cui è attribuito il ruolo istituzionale e d'impulso dell'attività dell'organo amministrativo, ai quali spetta un ruolo più propriamente di controllo interno dell'operato del *management* stesso.

Per questa ragione, si propone all'Assemblea di modificare lo statuto al fine di rendere più flessibile, e più allineato con le più avanzate *best practices*, il sistema di *governance* della Società, in particolare rendendo facoltativa e, dunque, solo eventuale la nomina di un comitato esecutivo in seno al consiglio di amministrazione ed equiparando a tutti gli effetti la figura dell'amministratore delegato a quella del comitato esecutivo, siccome entrambi organi delegati della Banca.

A tal fine, si rende quindi necessario modificare il testo degli artt. 14, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 31, 32 e 37 come segue:

<u>Testo vigente</u>	<u>Testo modificato</u>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 14</i></p> <p><i>(commi da 1 a 3: testo invariato)</i></p> <p>L'assemblea determina i compensi spettanti al presidente, agli altri membri del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del collegio sindacale.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 14</i></p> <p><i>(commi da 1 a 3: testo invariato)</i></p> <p>L'assemblea determina i compensi spettanti al presidente, agli altri membri del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo, <u>se nominato</u> e del collegio sindacale.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 21</i></p> <p><i>(comma 1: testo invariato)</i></p> <p>Il consiglio di amministrazione nomina il comitato esecutivo determinandone il numero dei membri, la durata e le attribuzioni.</p> <p>Il consiglio di amministrazione nomina un amministratore delegato o un direttore generale, o entrambi. Ove sia nominato solo l'amministratore delegato, questi svolge altresì le funzioni di direttore generale.</p> <p><i>(comma 4: cfr. successivo punto 2)</i></p> <p><i>(comma 5: testo invariato)</i></p> <p>Le deliberazioni riguardanti attribuzioni non delegabili non possono essere assunte ai sensi dell'art. 28, ultimo comma, e dell'art. 31, lettera d).</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 21</i></p> <p><i>(comma 1: testo invariato)</i></p> <p>Il consiglio di amministrazione nomina il comitato esecutivo determinandone il numero dei membri, la durata e le attribuzioni.</p> <p>Il consiglio di amministrazione nomina un amministratore delegato o un direttore generale, o entrambi. Ove sia nominato solo l'amministratore delegato, questi svolge altresì le funzioni di direttore generale.</p> <p><i>(comma 4: cfr. successivo punto 2)</i></p> <p><i>(comma 5: testo invariato)</i></p> <p>Le deliberazioni riguardanti attribuzioni non delegabili non possono essere assunte ai sensi dell'art. 28, ultimo comma, e dell'art. 31, lettera d).</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 22</i></p> <p>Salvo quanto previsto dall'art. 21, il consiglio di amministrazione delega al comitato esecutivo e all'amministratore delegato, se nominato, proprie attribuzioni, determinando il contenuto, i limiti e le</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 22</i></p> <p>Salvo quanto previsto dall'art. 21, il consiglio di amministrazione delega al comitato esecutivo e all' <u>nei limiti previsti dalla legge e de alle altre disposizioni del presente statuto, può delegare le proprie</u></p>

eventuali modalità della delega. In particolare può delegare al comitato esecutivo ogni potere in materia di concessione di crediti.

Il consiglio di amministrazione può, inoltre, conferire particolari incarichi ai membri del consiglio stesso.

Il comitato esecutivo, l'amministratore delegato e gli altri amministratori investiti di particolari incarichi, riferiscono al consiglio di amministrazione, nei modi e nei termini da questo fissati, sullo svolgimento delle proprie attività in conformità alle norme di legge.

Il consiglio di amministrazione può altresì delegare attribuzioni a personale dipendente della Banca, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio, nonché gli obblighi e le modalità di informativa.

attribuzioni – ivi compreso ogni potere in materia di concessione di crediti – ad un comitato esecutivo e /o ad un amministratore delegato, ~~se nominato, proprie attribuzioni,~~ determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità della delega. ~~In particolare può delegare al comitato esecutivo ogni potere in materia di concessione di crediti~~ Il numero dei membri, la composizione e la durata del comitato esecutivo sono stabiliti dal consiglio di amministrazione all'atto della nomina.

Il consiglio di amministrazione può, inoltre, conferire particolari incarichi ai membri del consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione può nominare, in aggiunta o in alternativa all'amministratore delegato, un direttore generale. Ove sia nominato solo l'amministratore delegato, questi svolge altresì le funzioni di direttore generale.

Il comitato esecutivo ~~e/o~~ l'amministratore delegato, se nominati e gli altri amministratori eventualmente investiti di particolari incarichi, riferiscono al consiglio di amministrazione, nei modi e nei termini da questo fissati, sullo svolgimento delle proprie attività in conformità alle norme di legge.

Il consiglio di amministrazione può altresì delegare attribuzioni a personale dipendente della Banca, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio, nonché gli obblighi e le modalità di informativa.

Le deliberazioni riguardanti attribuzioni non delegabili non possono essere assunte ai sensi dell'art. 28, ultimo comma, e dell'art. 31, lettera d).

Articolo 26

(commi 1 e 2: testo invariato)

Al presidente, al/ai vice presidente/i ed ai membri del consiglio di amministrazione, escluso l'amministratore delegato, compete una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione. Al presidente ed ai membri del consiglio di amministrazione, escluso l'amministratore delegato, compete una medaglia di presenza anche per la partecipazione alle riunioni del comitato esecutivo. In una stessa giornata non può essere corrisposta più di una medaglia.

(commi 4, 5, 6 e 7: testo invariato)

Articolo 26

(commi 1 e 2: testo invariato)

Al presidente, al/ai vice presidente/i ed ai membri del consiglio di amministrazione, escluso l'amministratore delegato, compete una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione. Al presidente ed ai membri del consiglio di amministrazione, escluso l'amministratore delegato, compete una medaglia di presenza anche per la partecipazione alle riunioni del comitato esecutivo, se nominato. In una stessa giornata non può essere corrisposta più di una medaglia.

(commi 4, 5, 6 e 7: testo invariato)

Articolo 27

Il presidente e l'amministratore delegato fanno parte di diritto del comitato esecutivo. Il non intervento a cinque sedute consecutive senza

Articolo 27

Il presidente e l'amministratore delegato fanno parte di diritto del comitato esecutivo, se nominato. Il non intervento a cinque sedute consecutive senza

<p>giustificato motivo produce la decadenza dall'ufficio. Quando nel corso dell'anno si verifichi per qualsiasi ragione una vacanza nel comitato esecutivo, il presidente convoca il consiglio di amministrazione perché proceda alla nomina del nuovo membro, che cesserà dalla carica contemporaneamente agli altri membri del comitato esecutivo.</p>	<p>giustificato motivo produce la decadenza dall'ufficio. Quando nel corso dell'anno si verifichi per qualsiasi ragione una vacanza nel comitato esecutivo, il presidente convoca il consiglio di amministrazione perché proceda <u>può procedere</u> alla nomina del nuovo membro, che cesserà dalla carica contemporaneamente agli altri membri del comitato esecutivo.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 28</i></p> <p>Il comitato esecutivo è investito dei poteri ad esso delegati dal consiglio di amministrazione; in tale ambito il comitato esecutivo determina i criteri per la gestione degli affari e per il corretto funzionamento della Banca.</p> <p>Il comitato esecutivo può delegare poteri, nei limiti della propria competenza, ai dipendenti addetti alla direzione generale e alle strutture periferiche, anche riuniti in comitati, determinando i limiti e le modalità di esercizio.</p> <p>Le relative delibere devono essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione in occasione della prima riunione successiva.</p> <p>Il comitato esecutivo ha altresì facoltà di prendere nei casi d'urgenza le deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione, dandone comunicazione al consiglio stesso nella seduta successiva.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 28</i></p> <p>Il comitato esecutivo è investito <u>e/o l'amministratore delegato, se nominati, sono investiti</u> dei poteri ad esso delegati dal consiglio di amministrazione; in tale ambito il comitato esecutivo determina <u>nell'ambito delle proprie attribuzioni, gli organi delegati determinano</u> i criteri per la gestione degli affari e per il corretto funzionamento della Banca.</p> <p>Il comitato esecutivo può <u>Gli organi delegati possono conferire delegare</u> poteri, nei limiti della propria competenza, ai dipendenti addetti alla direzione generale e alle strutture periferiche, anche riuniti in comitati, determinando i limiti e le modalità di esercizio.</p> <p>Le relative delibere devono essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione in occasione della prima riunione successiva.</p> <p>Il comitato esecutivo, <u>se nominato</u>, ha altresì facoltà di prendere nei casi d'urgenza le deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione, dandone comunicazione al consiglio stesso nella seduta successiva.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 29</i></p> <p>Il comitato esecutivo è convocato e presieduto dal presidente; in caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito a norma dell'articolo 32, 1° e 2° comma, qualora uno o più vice presidenti siano membri del comitato esecutivo, ovvero dal membro del comitato esecutivo più anziano nella carica di consigliere di amministrazione o, in caso di parità, da quello più anziano di età.</p> <p><i>(commi 2, 3, 4, 5 e 6: testo invariato)</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 29</i></p> <p>Il <u>Se nominato, il</u> comitato esecutivo è convocato e presieduto dal presidente; in caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito a norma dell'articolo 32, 1° e 2° comma, qualora uno o più vice presidenti siano membri del comitato esecutivo, ovvero dal membro del comitato esecutivo più anziano nella carica di consigliere di amministrazione o, in caso di parità, da quello più anziano di età.</p> <p><i>(commi 2, 3, 4, 5 e 6: testo invariato)</i></p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 31</i></p> <p><i>(lettere a), b), c) e e): testo invariato)</i></p> <p>d) prende, su proposta dell'amministratore delegato ed in unione con questo, o, in mancanza</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 31</i></p> <p><i>(lettere a), b), c) e e): testo invariato)</i></p> <p>d) prende, su proposta dell'amministratore delegato ed in unione con questo, o, in mancanza</p>

<p>dell'amministratore delegato, su proposta del direttore generale, qualsiasi provvedimento che abbia carattere di urgenza nell'interesse della Banca di competenza del comitato esecutivo, ovvero anche del consiglio di amministrazione, ove non sia possibile attendere la riunione del comitato esecutivo per l'esercizio della facoltà di cui all'art. 28 dello statuto, riferendone, secondo le rispettive competenze, al comitato esecutivo o al consiglio di amministrazione nella prima riunione;</p>	<p>dell'amministratore delegato, su proposta del direttore generale, qualsiasi provvedimento che abbia carattere di urgenza nell'interesse della Banca di competenza del comitato esecutivo, <u>se nominato</u>, ovvero, <u>in ogni caso</u>, anche del consiglio di amministrazione, ove non <u>il comitato esecutivo non sia nominato ovvero non</u> sia possibile attendere la riunione del comitato esecutivo per l'esercizio della facoltà di cui all'art. 28 dello statuto, riferendone, secondo le rispettive competenze, al comitato esecutivo, <u>se nominato</u>, o al consiglio di amministrazione nella prima riunione;</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 32</i></p> <p><i>(commi 1 e 3: testo invariato)</i></p> <p>Quando il vice presidente o i vice presidenti siano assenti o impediti o non siano stati nominati, l'ufficio del presidente è tenuto a tutti gli effetti dal membro del comitato esecutivo più anziano nella carica di consigliere o, in caso di parità, da quello più anziano di età.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 32</i></p> <p><i>(commi 1 e 3: testo invariato)</i></p> <p>Quando il vice presidente o i vice presidenti siano assenti o impediti o non siano stati nominati, l'ufficio del presidente è tenuto a tutti gli effetti dal membro del comitato esecutivo <u>consigliere</u> più anziano nella carica di consigliere o, in caso di parità, da quello più anziano di età.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 37</i></p> <p>Il direttore generale dà esecuzione alle delibere del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, esercita i poteri attribuitigli dai medesimi e sovrintende alla struttura aziendale e alla gestione degli affari sociali.</p> <p><i>(comma 2: testo invariato)</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 37</i></p> <p>Il direttore generale dà esecuzione alle delibere del consiglio di amministrazione, e <u>e del comitato esecutivo e dell'amministratore delegato</u>, esercita i poteri attribuitigli dai medesimi e sovrintende alla struttura aziendale e alla gestione degli affari sociali.</p> <p><i>(comma 2: testo invariato)</i></p>

2. Modifiche inerenti le attribuzioni del consiglio di amministrazione

Sul punto, si ricorda ai Signori Azionisti che l'art. 21, comma 4, prevede che, in aggiunta alle materie che non possono essere delegate per legge o ai sensi di altre disposizioni dello statuto, non sono delegabili né al comitato esecutivo né all'amministratore delegato le delibere riguardanti:

- l'indirizzo generale della Banca;
- la determinazione dell'assetto organizzativo generale;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni che modifichino la composizione del Gruppo Bancario;
- la stipulazione con un socio di contratti diversi da quelli conclusi alle condizioni usualmente praticate nei confronti della clientela o di dipendenti;
- la destinazione della partecipazione agli utili, assegnata allo stesso consiglio di amministrazione, di cui all'art. 10, 2° comma;
- la fissazione dei compensi ulteriori da attribuire all'amministratore delegato;
- la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo BNL nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia.

Al riguardo, si rappresenta che la previsione, a livello statutario, di materie (alcune delle quali di natura strettamente gestionale) non delegabili da parte del consiglio di amministrazione, ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge, introduce un elemento di rigidità nella struttura di *governance* della società che non appare in linea con il diverso modello di *governance* cui si è fatto riferimento in precedenza, in relazione alle modifiche relative al funzionamento ed alla disciplina degli organi delegati, improntato alla più chiara distinzione, pure all'interno dell'organo amministrativo, tra il ruolo e le responsabilità *gestionali* del *management* ed il ruolo di supervisione e controllo interno dei consiglieri non esecutivi della Banca.

Per questa ragione, si propone ai Signori Azionisti di eliminare questi ulteriori vincoli statutari all'articolazione delle deleghe di poteri all'interno dell'organo amministrativo, rimettendo al consiglio di amministrazione il compito, e la responsabilità, di definire l'assetto dei poteri interno al consiglio e la loro attribuzione agli organi delegati in funzione delle esigenze concrete della Banca ed alla luce delle *best practices* in materia di *governance* societaria nonché delle indicazioni e delle Istruzioni dell'Autorità di Vigilanza. Rimarranno in ogni caso di competenza esclusiva del consiglio le materie che la legge prevede come non delegabili (tra la quali anche quelle che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 136 T.U.B.) nonché le ulteriori deliberazioni non attinenti alla gestione della Banca, già ricomprese nell'elenco di cui all'art. 21 di cui si propone l'eliminazione, che lo statuto continua a riservare alla competenza dell'organo amministrativo nella sua collegialità (cfr. le decisioni in materia di acconti sui dividendi, art. 10, comma 4; le decisioni in merito alla misura della partecipazione agli utili spettante agli amministratori ai sensi dell'art. 10, comma 2, dello statuto; la determinazione dell'ulteriore compenso annuo per l'amministratore delegato, art. 26, comma 6).

Si propone quindi di abrogare il comma 4 dell'art. 21.

3. Altre modificazioni statutarie

Si propone inoltre:

- (A) Di menzionare, all'art. 1, la circostanza che la Banca è soggetta, ai sensi dell'art. 2497 cod. civ., all'attività di direzione e coordinamento di BNP Paribas S.A. e, pertanto, di modificare l'art. 1 dello statuto come segue:

Articolo 1

(commi 1, 2 e 3: testo invariato)

Articolo 1

(commi 1, 2 e 3: testo invariato)

[Ai sensi dell'art. 2497 cod. civ., la società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di BNP Paribas S.A.](#)

- (B) Di espungere dal testo dell'art. 6 il riferimento all'aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 16 marzo 2004, per un valore nominale complessivo di Euro 11.880.000,00, a servizio di un piano di *stock options*, in quanto le condizioni per l'esercizio delle opzioni attribuite ai dipendenti della Banca e di Società del Gruppo non si sono verificate, ed il piano

non è quindi più in vigore e, per l'effetto, modificare l'art. 6, comma 2, come segue:

Articolo 6

(comma 1: testo invariato)

A seguito delle deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 5 luglio, 12 settembre e 20 ottobre 2000, 26 ottobre 2001, 14 novembre 2002, 18 marzo 2003 e 16 marzo 2004 il capitale sociale potrà aumentare, a pagamento, rispettivamente:

- per massimi Euro 9.674.928 (euro novemilioneisessantasettantatremiladuecentoventotto), mediante emissione di massime n. 13.437.400 (numero tredicimilioniottocentotrentasettemilaquattrocento) azioni ordinarie, da nominali Euro 0,72 (euro zero virgola settantadue) ciascuna, entro il 13 settembre 2011;
 - per massimi Euro 228.060 (euro duecentoventottomilaseccanta), mediante emissione di massime n. 316.750 (numero trecentosedicimilasettecentocinquanta) azioni ordinarie, da nominali Euro 0,72 (euro zero virgola settantadue) ciascuna, entro il 26 ottobre 2012;
 - per massimi Euro 10.080.000 (euro diecimilioniottantamila), mediante emissione di massime n. 14.000.000 (numero quattordicimilioni) azioni ordinarie, da nominali Euro 0,72 (euro zero virgola settantadue) ciascuna, entro il 20 ottobre 2013;
 - per massimi Euro 401.220 (euro quattrocentounomiladuecentoventi), mediante emissione di massime n. 557.250 (numero cinquecentocinquantesetteemiladuecentocinquanta) azioni ordinarie, da nominali Euro 0,72 (euro zero virgola settantadue) ciascuna, entro il 26 ottobre 2014;
 - per massimi Euro 437.289,12 (euro quattrocentotrentasettemiladuecentottantanove virgola dodici), mediante emissione di massime n. 607.346 (numero seicentosetteemilatrecentoquarantasei) azioni ordinarie, da nominali Euro 0,72 (euro zero virgola settantadue) ciascuna, entro il 31 dicembre 2009;
 - per massimi Euro 11.880.000 (euro undicimilioniottocentottantamila), mediante emissione di massime n. 16.500.000 (numero sedicimilioniinquecentomila) azioni ordinarie, da nominali Euro 0,72 (euro zero virgola settantadue) ciascuna, entro il 31 dicembre 2010;
- riservate a personale della Banca e delle società del Gruppo BNL, a fronte dell'esercizio dei diritti di

Articolo 6

(comma 1: testo invariato)

A seguito delle deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 5 luglio, 12 settembre e 20 ottobre 2000, 26 ottobre 2001, 14 novembre 2002 ~~e~~ 18 marzo 2003 ~~e 16 marzo 2004~~ il capitale sociale potrà aumentare, a pagamento, rispettivamente:

- per massimi Euro 9.674.928 (euro novemilioneisessantasettantatremiladuecentoventotto), mediante emissione di massime n. 13.437.400 (numero tredicimilioniottocentotrentasettemilaquattrocento) azioni ordinarie, da nominali Euro 0,72 (euro zero virgola settantadue) ciascuna, entro il 13 settembre 2011;
 - per massimi Euro 228.060 (euro duecentoventottomilaseccanta), mediante emissione di massime n. 316.750 (numero trecentosedicimilasettecentocinquanta) azioni ordinarie, da nominali Euro 0,72 (euro zero virgola settantadue) ciascuna, entro il 26 ottobre 2012;
 - per massimi Euro 10.080.000 (euro diecimilioniottantamila), mediante emissione di massime n. 14.000.000 (numero quattordicimilioni) azioni ordinarie, da nominali Euro 0,72 (euro zero virgola settantadue) ciascuna, entro il 20 ottobre 2013;
 - per massimi Euro 401.220 (euro quattrocentounomiladuecentoventi), mediante emissione di massime n. 557.250 (numero cinquecentocinquantesetteemiladuecentocinquanta) azioni ordinarie, da nominali Euro 0,72 (euro zero virgola settantadue) ciascuna, entro il 26 ottobre 2014;
 - per massimi Euro 437.289,12 (euro quattrocentotrentasettemiladuecentottantanove virgola dodici), mediante emissione di massime n. 607.346 (numero seicentosetteemilatrecentoquarantasei) azioni ordinarie, da nominali Euro 0,72 (euro zero virgola settantadue) ciascuna, entro il 31 dicembre 2009;
 - ~~per massimi Euro 11.880.000 (euro undicimilioniottocentottantamila), mediante emissione di massime n. 16.500.000 (numero sedicimilioniinquecentomila) azioni ordinarie, da nominali Euro 0,72 (euro zero virgola settantadue) ciascuna, entro il 31 dicembre 2010;~~
- riservate a personale della Banca e delle società del Gruppo BNL, a fronte dell'esercizio dei diritti di sottoscrizione agli stessi assegnati, in base ai criteri stabiliti con il regolamento approvato dal consiglio stesso. Ove gli aumenti di capitale non risultassero

sottoscrizione agli stessi assegnati, in base ai criteri stabiliti con il regolamento approvato dal consiglio stesso. Ove gli aumenti di capitale non risultassero interamente sottoscritti entro le suddette date, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari al valore nominale delle azioni sottoscritte fino a tali date.

(commi 3, 4 e 5: testo invariato)

interamente sottoscritti entro le suddette date, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari al valore nominale delle azioni sottoscritte fino a tali date.

(commi 3, 4 e 5: testo invariato)

- (C) Di espungere dal testo statutario il comma 5 dell'art. 7, siccome riferito alla facoltà conferita al Consiglio di Amministrazione di effettuare aumenti di capitale riservati a dipendenti di BNL e del Gruppo, il cui termine ultimo, il 31 marzo 2006, è scaduto.

* * *

Tutto ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea Straordinaria degli azionisti della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.:

- (i) esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2006;
- (ii) preso atto delle proposte di modifica dello statuto sociale;

delibera

1. di modificare gli articoli 1, 6, 7, 14, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 31, 32 e 37 dello Statuto sociale vigente come segue:

<u>Testo vigente</u>	<u>Testo modificato</u>
<p><i>Articolo 1</i></p> <p>(commi 1, 2 e 3: testo invariato)</p>	<p><i>Articolo 1</i></p> <p>(commi 1, 2 e 3: testo invariato)</p> <p><u>Ai sensi dell'art. 2497 cod. civ., la società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di BNP Paribas S.A.</u></p>
<p><i>Articolo 6</i></p> <p>(comma 1: testo invariato)</p> <p>A seguito delle deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 5 luglio, 12 settembre e 20 ottobre 2000, 26 ottobre 2001, 14 novembre 2002, 18 marzo 2003 e 16 marzo 2004 il capitale sociale potrà aumentare, a pagamento, rispettivamente:</p> <p>- per massimi Euro 9.674.928 (euro novemilioneisessantasettemilaquattrocentoventotto), mediante emissione di massime n. 13.437.400 (numero tredicimilioneiquattrocentotrentasettemilaquattrocento) azioni ordinarie, da nominali Euro 0,72 (euro zero virgola settantadue) ciascuna, entro il 13 settembre 2011;</p>	<p><i>Articolo 6</i></p> <p>(comma 1: testo invariato)</p> <p>A seguito delle deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 5 luglio, 12 settembre e 20 ottobre 2000, 26 ottobre 2001, 14 novembre 2002 e 18 marzo 2003 e 16 marzo 2004 il capitale sociale potrà aumentare, a pagamento, rispettivamente:</p> <p>- per massimi Euro 9.674.928 (euro novemilioneisessantasettemilaquattrocentoventotto), mediante emissione di massime n. 13.437.400 (numero tredicimilioneiquattrocentotrentasettemilaquattrocento) azioni ordinarie, da nominali Euro 0,72 (euro zero virgola settantadue) ciascuna, entro il 13 settembre 2011;</p>

- per massimi Euro 228.060 (euro duecentoventottomilase sessanta), mediante emissione di massime n. 316.750 (numero trecentosedicimilasettecentocinquanta) azioni ordinarie, da nominali Euro 0,72 (euro zero virgola settantadue) ciascuna, entro il 26 ottobre 2012;

- per massimi Euro 10.080.000 (euro diecimilionio ttantamila), mediante emissione di massime n. 14.000.000 (numero quattordicimilioni) azioni ordinarie, da nominali Euro 0,72 (euro zero virgola settantadue) ciascuna, entro il 20 ottobre 2013;

- per massimi Euro 401.220 (euro quattrocentounomiladuecentoventi), mediante emissione di massime n. 557.250 (numero cinquecentocinquantasettemila-duecentocinquanta) azioni ordinarie, da nominali Euro 0,72 (euro zero virgola settantadue) ciascuna, entro il 26 ottobre 2014;

- per massimi Euro 437.289,12 (euro quattrocentotrentasettemiladuecentottantanove virgola dodici), mediante emissione di massime n. 607.346 (numero seicentoseptemilatrecentoquarantasei) azioni ordinarie, da nominali Euro 0,72 (euro zero virgola settantadue) ciascuna, entro il 31 dicembre 2009;

- per massimi Euro 11.880.000 (euro undicimilionio ttocentottantamila), mediante emissione di massime n. 16.500.000 (numero sedicimilionicinquacentomila) azioni ordinarie, da nominali Euro 0,72 (euro zero virgola settantadue) ciascuna, entro il 31 dicembre 2010;

riservate a personale della Banca e delle società del Gruppo BNL, a fronte dell'esercizio dei diritti di sottoscrizione agli stessi assegnati, in base ai criteri stabiliti con il regolamento approvato dal consiglio stesso. Ove gli aumenti di capitale non risultassero interamente sottoscritti entro le suddette date, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari al valore nominale delle azioni sottoscritte fino a tali date.
(commi 3, 4 e 5: testo invariato)

Articolo 7

(commi 1, 2, 3 e 4: testo invariato)
E' conferita, inoltre, al consiglio di amministrazione, fino al 31 marzo 2006, la facoltà di effettuare, nel rispetto delle norme di legge e regolamenti, aumenti di capitale, per un importo massimo complessivo di Euro 5.640.595,60 (euro cinquemilione seicentoquarantamila cinquecentonovantacinque virgola sessanta), mediante emissione di azioni ordinarie da riservare a dipendenti della Banca e delle società del Gruppo BNL.
Il Consiglio di Amministrazione è conseguentemente delegato a stabilire di volta in volta:

- la gratuità ovvero il prezzo di emissione delle azioni compreso il sovrapprezzo, il godimento, i tempi, i modi e le condizioni dell'offerta ai dipendenti;

- per massimi Euro 228.060 (euro duecentoventottomilase sessanta), mediante emissione di massime n. 316.750 (numero trecentosedicimilasettecentocinquanta) azioni ordinarie, da nominali Euro 0,72 (euro zero virgola settantadue) ciascuna, entro il 26 ottobre 2012;

- per massimi Euro 10.080.000 (euro diecimilionio ttantamila), mediante emissione di massime n. 14.000.000 (numero quattordicimilioni) azioni ordinarie, da nominali Euro 0,72 (euro zero virgola settantadue) ciascuna, entro il 20 ottobre 2013;

- per massimi Euro 401.220 (euro quattrocentounomiladuecentoventi), mediante emissione di massime n. 557.250 (numero cinquecentocinquantasettemila-duecentocinquanta) azioni ordinarie, da nominali Euro 0,72 (euro zero virgola settantadue) ciascuna, entro il 26 ottobre 2014;

- per massimi Euro 437.289,12 (euro quattrocentotrentasettemiladuecentottantanove virgola dodici), mediante emissione di massime n. 607.346 (numero seicentoseptemilatrecentoquarantasei) azioni ordinarie, da nominali Euro 0,72 (euro zero virgola settantadue) ciascuna, entro il 31 dicembre 2009;

~~per massimi Euro 11.880.000 (euro undicimilionio ttocentottantamila), mediante emissione di massime n. 16.500.000 (numero sedicimilionicinquacentomila) azioni ordinarie, da nominali Euro 0,72 (euro zero virgola settantadue) ciascuna, entro il 31 dicembre 2010;~~

riservate a personale della Banca e delle società del Gruppo BNL, a fronte dell'esercizio dei diritti di sottoscrizione agli stessi assegnati, in base ai criteri stabiliti con il regolamento approvato dal consiglio stesso. Ove gli aumenti di capitale non risultassero interamente sottoscritti entro le suddette date, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari al valore nominale delle azioni sottoscritte fino a tali date.
(commi 3, 4 e 5: testo invariato)

Articolo 7

(commi 1, 2, 3 e 4: testo invariato)
~~E' conferita, inoltre, al consiglio di amministrazione, fino al 31 marzo 2006, la facoltà di effettuare, nel rispetto delle norme di legge e regolamenti, aumenti di capitale, per un importo massimo complessivo di Euro 5.640.595,60 (euro cinquemilione seicentoquarantamila cinquecentonovantacinque virgola sessanta), mediante emissione di azioni ordinarie da riservare a dipendenti della Banca e delle società del Gruppo BNL.~~
Il Consiglio di Amministrazione è conseguentemente delegato a stabilire di volta in volta:

- la gratuità ovvero il prezzo di emissione delle azioni compreso il sovrapprezzo, il godimento, i tempi, i modi

<p>- il valore nominale, la durata, l'eventuale tasso di interesse, nonché gli altri termini e condizioni delle obbligazioni convertibili e/o cum warrant.</p>	<p>e le condizioni dell'offerta ai dipendenti; - il valore nominale, la durata, l'eventuale tasso di interesse, nonché gli altri termini e condizioni delle obbligazioni convertibili e/o cum warrant.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 14</i></p> <p><i>(commi da 1 a 3: testo invariato)</i></p> <p>L'assemblea determina i compensi spettanti al presidente, agli altri membri del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del collegio sindacale.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 14</i></p> <p><i>(commi da 1 a 3: testo invariato)</i></p> <p>L'assemblea determina i compensi spettanti al presidente, agli altri membri del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo, <u>se nominato</u> e del collegio sindacale.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 21</i></p> <p><i>(comma 1: testo invariato)</i></p> <p>Il consiglio di amministrazione nomina il comitato esecutivo determinandone il numero dei membri, la durata e le attribuzioni.</p> <p>Il consiglio di amministrazione nomina un amministratore delegato o un direttore generale, o entrambi. Ove sia nominato solo l'amministratore delegato, questi svolge altresì le funzioni di direttore generale.</p> <p>Oltre alle attribuzioni non delegabili per legge e per norme di statuto, sono di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione le delibere riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'indirizzo generale della Banca; - la determinazione dell'assetto organizzativo generale; - l'assunzione e la cessione di partecipazioni che modifichino la composizione del Gruppo Bancario; - la stipulazione con un socio di contratti diversi da quelli conclusi alle condizioni usualmente praticate nei confronti della clientela o di dipendenti; - la destinazione della partecipazione agli utili, assegnata allo stesso consiglio di amministrazione, di cui all'art. 10, 2° comma; - la fissazione dei compensi ulteriori da attribuire all'amministratore delegato; - la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo BNL nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia. <p><i>(comma 5: testo invariato)</i></p> <p>Le deliberazioni riguardanti attribuzioni non delegabili non possono essere assunte ai sensi dell'art. 28, ultimo comma, e dell'art. 31, lettera d).</p> 	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 21</i></p> <p><i>(comma 1: testo invariato)</i></p> <p>Il consiglio di amministrazione nomina il comitato esecutivo determinandone il numero dei membri, la durata e le attribuzioni.</p> <p>Il consiglio di amministrazione nomina un amministratore delegato o un direttore generale, o entrambi. Ove sia nominato solo l'amministratore delegato, questi svolge altresì le funzioni di direttore generale.</p> <p>Oltre alle attribuzioni non delegabili per legge e per norme di statuto, sono di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione le delibere riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'indirizzo generale della Banca; - la determinazione dell'assetto organizzativo generale; - l'assunzione e la cessione di partecipazioni che modifichino la composizione del Gruppo Bancario; - la stipulazione con un socio di contratti diversi da quelli conclusi alle condizioni usualmente praticate nei confronti della clientela o di dipendenti; - la destinazione della partecipazione agli utili, assegnata allo stesso consiglio di amministrazione, di cui all'art. 10, 2° comma; - la fissazione dei compensi ulteriori da attribuire all'amministratore delegato; - la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo BNL nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia. <p><i>(comma 5: testo invariato)</i></p> <p>Le deliberazioni riguardanti attribuzioni non delegabili non possono essere assunte ai sensi dell'art. 28, ultimo comma, e dell'art. 31 art., lett. b).</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 22</i></p> <p>Salvo quanto previsto dall'art. 21, il consiglio di amministrazione delega al comitato esecutivo e all'amministratore delegato, se nominato, proprie attribuzioni, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità della delega. In particolare può delegare al comitato esecutivo ogni potere in materia di concessione di crediti.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 22</i></p> <p>Salvo quanto previsto dall'art. 21, il consiglio di amministrazione delega al comitato esecutivo e all, <u>nei limiti previsti dalla legge e dalle altre disposizioni del presente statuto, può delegare le proprie attribuzioni – ivi compreso ogni potere in materia di concessione di crediti – ad un comitato esecutivo e/o ad un amministratore delegato, se nominato, proprie attribuzioni,</u> determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità della delega. It</p>

Il consiglio di amministrazione può, inoltre, conferire particolari incarichi ai membri del consiglio stesso.

Il comitato esecutivo, l'amministratore delegato e gli altri amministratori investiti di particolari incarichi, riferiscono al consiglio di amministrazione, nei modi e nei termini da questo fissati, sullo svolgimento delle proprie attività in conformità alle norme di legge.

Il consiglio di amministrazione può altresì delegare attribuzioni a personale dipendente della Banca, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio, nonché gli obblighi e le modalità di informativa.

~~particolare può delegare al comitato esecutivo ogni potere in materia di concessione di crediti. Il numero dei membri, la composizione e la durata del comitato esecutivo sono stabiliti dal consiglio di amministrazione all'atto della nomina.~~

Il consiglio di amministrazione può, inoltre, conferire particolari incarichi ai membri del consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione può nominare, in aggiunta o in alternativa all'amministratore delegato, un direttore generale. Ove sia nominato solo l'amministratore delegato, questi svolge altresì le funzioni di direttore generale.

Il comitato esecutivo, ~~e/o~~ l'amministratore delegato, se nominati e gli altri amministratori eventualmente investiti di particolari incarichi, riferiscono al consiglio di amministrazione, nei modi e nei termini da questo fissati, sullo svolgimento delle proprie attività in conformità alle norme di legge.

Il consiglio di amministrazione può altresì delegare attribuzioni a personale dipendente della Banca, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio nonché gli obblighi e le modalità di informativa.

Le deliberazioni riguardanti le attribuzioni non delegabili non possono essere assunte ai sensi dell'art. 28, ultimo comma, e dell'art. 31, lett. d).

Articolo 26

(commi 1 e 2: testo invariato)

Al presidente, al/ai vice presidente/i ed ai membri del consiglio di amministrazione, escluso l'amministratore delegato, compete una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione. Al presidente ed ai membri del consiglio di amministrazione, escluso l'amministratore delegato, compete una medaglia di presenza anche per la partecipazione alle riunioni del comitato esecutivo. In una stessa giornata non può essere corrisposta più di una medaglia.

(commi 4, 5, 6 e 7: testo invariato)

Articolo 26

(commi 1 e 2: testo invariato)

Al presidente, al/ai vice presidente/i ed ai membri del consiglio di amministrazione, escluso l'amministratore delegato, compete una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione. Al presidente ed ai membri del consiglio di amministrazione, escluso l'amministratore delegato, compete una medaglia di presenza anche per la partecipazione alle riunioni del comitato esecutivo, se nominato. In una stessa giornata non può essere corrisposta più di una medaglia.

(commi 4, 5, 6 e 7: testo invariato)

Articolo 27

Il presidente e l'amministratore delegato fanno parte di diritto del comitato esecutivo.

Il non intervento a cinque sedute consecutive senza giustificato motivo produce la decadenza dall'ufficio. Quando nel corso dell'anno si verifichi per qualsiasi ragione una vacanza nel comitato esecutivo, il presidente convoca il consiglio di amministrazione perché proceda alla nomina del nuovo membro, che cesserà dalla carica contemporaneamente agli altri membri del comitato esecutivo.

Articolo 27

Il presidente e l'amministratore delegato fanno parte di diritto del comitato esecutivo, se nominato.

Il non intervento a cinque sedute consecutive senza giustificato motivo produce la decadenza dall'ufficio. Quando nel corso dell'anno si verifichi per qualsiasi ragione una vacanza nel comitato esecutivo, il ~~presidente convoca il~~ consiglio di amministrazione ~~perché proceda~~ può procedere alla nomina del nuovo membro, che cesserà dalla carica contemporaneamente agli altri membri del comitato esecutivo.

Articolo 28

Il comitato esecutivo è investito dei poteri ad esso delegati dal consiglio di amministrazione; in tale ambito il comitato esecutivo determina i criteri per la gestione degli affari e per il corretto funzionamento della Banca.

Il comitato esecutivo può delegare poteri, nei limiti della propria competenza, ai dipendenti addetti alla direzione generale e alle strutture periferiche, anche riuniti in comitati, determinando i limiti e le modalità di esercizio.

Le relative delibere devono essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione in occasione della prima riunione successiva.

Il comitato esecutivo ha altresì facoltà di prendere nei casi d'urgenza le deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione, dandone comunicazione al consiglio stesso nella seduta successiva.

Articolo 28

Il comitato esecutivo ~~è investito~~ e/o l'amministratore delegato, se nominati, sono investiti dei poteri ad essi delegati dal consiglio di amministrazione; ~~in tale ambito il comitato esecutivo determina~~ nell'ambito delle proprie attribuzioni, gli organi delegati determinano i criteri per la gestione degli affari e per il corretto funzionamento della Banca.

~~Il comitato esecutivo può~~ Gli organi delegati possono conferire delegare poteri, nei limiti della propria competenza, ai dipendenti addetti alla direzione generale e alle strutture periferiche, anche riuniti in comitati, determinando i limiti e le modalità di esercizio.

Le relative delibere devono essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione in occasione della prima riunione successiva.

Il comitato esecutivo, se nominato, ha altresì facoltà di prendere nei casi d'urgenza le deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione, dandone comunicazione al consiglio stesso nella seduta successiva.

Articolo 29

Il comitato esecutivo è convocato e presieduto dal presidente; in caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito a norma dell'articolo 32, 1° e 2° comma, qualora uno o più vice presidenti siano membri del comitato esecutivo, ovvero dal membro del comitato esecutivo più anziano nella carica di consigliere di amministrazione o, in caso di parità, da quello più anziano di età.

(commi 2, 3, 4, 5 e 6: testo invariato)

Articolo 29

~~Il~~ Se nominato, il comitato esecutivo è convocato e presieduto dal presidente; in caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito a norma dell'articolo 32, 1° e 2° comma, qualora uno o più vice presidenti siano membri del comitato esecutivo, ovvero dal membro del comitato esecutivo più anziano nella carica di consigliere di amministrazione o, in caso di parità, da quello più anziano di età.

(commi 2, 3, 4, 5 e 6: testo invariato)

Articolo 31

(lettere a), b), c) e e): testo invariato)

d) prende, su proposta dell'amministratore delegato ed in unione con questo, o, in mancanza dell'amministratore delegato, su proposta del direttore generale, qualsiasi provvedimento che abbia carattere di urgenza nell'interesse della Banca di competenza del comitato esecutivo, ovvero anche del consiglio di amministrazione, ove non sia possibile attendere la riunione del comitato esecutivo per l'esercizio della facoltà di cui all'art. 28 dello statuto, riferendone, secondo le rispettive competenze, al comitato esecutivo o al consiglio di amministrazione nella prima

Articolo 31

(lettere a), b), c) e e): testo invariato)

d) prende, su proposta dell'amministratore delegato ed in unione con questo, o, in mancanza dell'amministratore delegato, su proposta del direttore generale, qualsiasi provvedimento che abbia carattere di urgenza nell'interesse della Banca di competenza del comitato esecutivo, se nominato, ovvero, in ogni caso, anche del consiglio di amministrazione, ove ~~non~~ il comitato esecutivo non sia nominato ovvero non sia possibile attendere la riunione del comitato esecutivo per l'esercizio della facoltà di cui all'art. 28 dello statuto, riferendone, secondo le rispettive

<p>riunione;</p>	<p>competenze, al comitato esecutivo, <u>se nominato</u>, o al consiglio di amministrazione nella prima riunione;</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 323</i></p> <p><i>(commi 1 e 3: testo invariato)</i></p> <p>Quando il vice presidente o i vice presidenti siano assenti o impediti o non siano stati nominati, l'ufficio del presidente è tenuto a tutti gli effetti dal membro del comitato esecutivo più anziano nella carica di consigliere o, in caso di parità, da quello più anziano di età.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 32</i></p> <p><i>(commi 1 e 3: testo invariato)</i></p> <p>Quando il vice presidente o i vice presidenti siano assenti o impediti o non siano stati nominati, l'ufficio del presidente è tenuto a tutti gli effetti dal membro del comitato esecutivo <u>consigliere</u> più anziano nella carica di consigliere o, in caso di parità, da quello più anziano di età.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 37</i></p> <p>Il direttore generale dà esecuzione alle delibere del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, esercita i poteri attribuitigli dai medesimi e sovrintende alla struttura aziendale e alla gestione degli affari sociali. <i>(comma 2: testo invariato)</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 37</i></p> <p>Il direttore generale dà esecuzione alle delibere del consiglio di amministrazione, e del comitato esecutivo <u>e/o dell'amministratore delegato</u>, esercita i poteri attribuitigli dai medesimi e sovrintende alla struttura aziendale e alla gestione degli affari sociali. <i>(comma 2: testo invariato)</i></p>

2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso, disgiuntamente, al Presidente e all'Amministratore Delegato – di adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nelle medesime le modificazioni, integrazioni e soppressioni che dovessero essere richieste o suggerite dalle autorità competenti.”

o o o

Siamo fiduciosi che la predetta proposta troverà la Vostra approvazione.

Roma, 27 luglio 2006

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE